

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBA, SINESIO, DAGNINO, BOLOGNA, GAGLIARDI, RICCIO,
SEMERARO, AMODIO, DELL'ANDRO, DE LEONARDIS**

Presentata il 2 febbraio 1968

Ordinamento della professione di raccomandatario di navi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 aprile 1940, n. 496, com'è noto, istituì gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari, affidandone la tenuta agli allora esistenti consigli provinciali delle corporazioni e attribuendo la potestà di disporre l'iscrizione a speciali commissioni locali, alle quali era conferito anche un potere disciplinare nei confronti degli iscritti. Venne istituita, inoltre, una commissione centrale, con il potere di decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni locali. La composizione delle commissioni risulta nella legge determinata in funzione del regime politico ed economico vigente al momento dell'emanazione. In ciò risiede già una prima ragione per la quale si rende necessaria la revisione della legge.

Ma anche altri motivi impongono la revisione di tale legge: essa infatti è superata, oltre che dall'ordinamento politico, dalla nuova fisionomia giuridica e strutturale che la professione ha assunto in seguito alla emanazione del codice della navigazione nel 1942, del regolamento per l'esecuzione del 1952 e della successiva dottrina e giurisprudenza.

Della necessità di tale revisione si resero interpreti, fin dagli anni 1948 e 1949, con iniziative disgiunte, il Consiglio superiore della marina mercantile, il Ministro dell'epoca per l'industria e il commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e la categoria pro-

fessionale degli agenti marittimi raccomandatari.

Unificate le varie iniziative, a cura di una commissione di cui facevano parte i rappresentanti di detto Consiglio superiore, della Unione delle Camere di commercio e della Federagenti, fu redatto uno schema di progetto di legge, approvato, dopo ampia discussione, dal Consiglio superiore della marina mercantile nel 1950.

Tale schema, tuttavia, è rimasto dormiente da tale data, nonostante saltuari contatti tra le due Amministrazioni interessate e le continue, pressanti e vivaci sollecitazioni della Federazione nazionale degli agenti marittimi raccomandatari.

L'eccezionale importanza, sia nell'economia privata che in quella generale, di questa categoria professionale, alla quale sono affidati ingenti interessi economici degli armatori, soprattutto stranieri, e che investe responsabilità cospicue verso terzi nonché verso lo stesso Stato, nel campo valutario e doganale, portano a ritenere che sia ormai non più dilazionabile l'invocato aggiornamento della superata, lacunosa e incompleta legge del 1940.

La proposta di legge qui allegata si fonda principalmente sullo schema approvato dal Consiglio superiore della marina mercantile nel 1953, e della relativa relazione a suo tempo predisposta, tenendo conto, ove è stato possibile, dei necessari aggiornamenti ri-

sultanti sia dalle intese intercorse fra i due Ministeri interessati che da quelli derivanti dai recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari. Essa inoltre trova il gradimento della categoria professionale interessata, dalla quale è stata esaminata e discussa.

Un'ulteriore grave esigenza di revisione procede dal deficiente adeguamento della disciplina della legge del 1940 alle caratteristiche concrete dell'attività di raccomandazione, la quale, svolgendosi prevalentemente entro la sfera di competenza istituzionale della marina mercantile, reclama una maggiore inserzione di quest'ultima nella disciplina della professione di agente raccomandatario.

Nell'unità proposta di legge l'accennato adeguamento risulta peraltro attuato con molto equilibrio e con la preoccupazione di mantenere ben stretti i rapporti dell'organizzazione professionale dei raccomandatari con le Camere di commercio, alle quali è affidata la tenuta degli albi ed è attribuita una specifica rappresentanza in seno alle commissioni istituite presso le Camere medesime. Una specifica rappresentanza è poi attribuita dall'articolo 13 al Ministero dell'industria, commercio e artigianato e all'Unione italiana delle Camere di commercio in seno alla commissione centrale chiamata a conoscere dei ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni locali.

L'intervento dell'Amministrazione della marina mercantile — precedentemente affidato alla mera presenza di un suo rappresentante in seno alle commissioni — risulta ora attuato anche nella forma dell'attribuzione di un generale potere di vigilanza sull'esercizio della professione di agente marittimo raccomandatario (articolo 18).

Tale sistema evita disarmonie con la più recente legislazione in materia di raccomandazione, inserendosi nella linea evolutiva segnata, per quanto riguarda gli aspetti pubblicistici della materia, dall'articolo 289 del codice della navigazione e dall'articolo 424 del regolamento di esecuzione, relativi al registro delle raccomandazioni, attraverso i quali risulta sottolineata — come rileva la relazione al regolamento — la stretta aderenza dell'attività dei raccomandatari con l'organizzazione amministrativa marittima.

Per quanto riguarda le concrete modalità di funzionamento dell'organizzazione professionale, un aspetto notevole del disegno di legge consiste nella subordinazione dell'esercizio professionale ad un più severo accertamento di capacità, sia stabilendo che si possa essere iscritti all'albo solo dopo cinque

anni di specifiche funzioni tecniche presso un agente iscritto, sia prescrivendo un esame d'ammissione vertente sulle cognizioni fondamentali della professione e sia infine richiedendo il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore (articolo 6).

Inoltre si è ritenuto indispensabile fornire un preciso criterio per l'individuazione delle attività incidenti nell'ambito della legge. Le incertezze regnanti nella pratica e nella teoria circa la definizione dell'agente raccomandatario, accentuano per ciò stesso la necessità di un criterio testuale che venga in soccorso dell'interprete (articolo 2).

Passando ora all'esame dei singoli articoli dell'allegato progetto di legge, si reputa opportuno osservare quanto segue.

Gli articoli 1 e 2, corrispondono sostanzialmente all'articolo 1 della legge del 1940, ma l'articolo 2 si preoccupa, come si è già accennato, di precisare e di determinare maggiormente le funzioni esplicate dai raccomandatari secondo gli orientamenti legislativi e dottrinari successivi alla emanazione di detta legge.

L'articolo 3 apporta notevoli innovazioni all'articolo 2 della legge del 1940, limitando la istituzione degli albi alle sole Camere di commercio poste in località sedi di direzione marittima e limitando altresì la possibilità di iscrizione a coloro soltanto che risiedono in località marittima.

L'articolo 4 determina la composizione delle commissioni locali incaricate della tenuta degli albi dei raccomandatari, opportunamente aggiornando l'articolo 6 della legge del 1940. Per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni di categoria, va rilevato che non è sembrato opportuno precisare se debba trattarsi di associazioni a carattere locale ovvero a carattere nazionale, poiché la carenza in talune sedi di associazioni a carattere locale impediva di indicare, come sarebbe stato logico, esclusivamente tali associazioni. E d'altra parte ovvio che, nel silenzio della legge, sarà data la preferenza alle associazioni locali nella designazione dei rappresentanti in seno alle commissioni locali e che sarà fatto ricorso alle associazioni nazionali solo nel caso di carenza delle prime.

L'articolo 5, relativo ai compiti delle commissioni locali, è sostanzialmente identico all'articolo 9 della legge del 1940, opportunamente aggiornato con le migliori precisazioni di cui l'esperienza ha dimostrato la necessità.

Notevoli sono le innovazioni che l'articolo 6 introduce nei confronti dell'articolo 3 della legge del 1940: infatti, la norma in esame non si preoccupa solo di indicare la documentazione necessaria per l'iscrizione nell'albo, ma colma una lacuna della legge precedente, fissando i requisiti di carattere morale e penale (nn. 2 e 4) di cui devono essere forniti gli aspiranti alla iscrizione. Dell'altra saliente innovazione introdotta dall'articolo 6, in ordine al più rigoroso accertamento delle capacità degli aspiranti all'iscrizione, in ordine all'esame di ammissione ed al possesso di un titolo di studio, si è già fatto cenno in precedenza.

Infine, al quarto comma, si è introdotto l'obbligo di possedere idonei locali, attrezzatura e organizzazione adeguata: norma di evidente opportunità per completare i requisiti che il candidato deve possedere per esercitare un'attività così importante non solo verso il proponente ma anche verso i terzi.

L'articolo 7 completa con esattezza l'*iter* che il candidato deve seguire per perfezionare la sua iscrizione nell'albo e retifica una grave imperfezione giuridica della legge 1940, che faceva obbligo (articolo 3) di presentare il certificato anagrafico di avvenuta denuncia alla Camera di commercio, mentre l'articolo 48 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 prescrive che tale denuncia debba avvenire entro quindici giorni dall'inizio dell'attività e non è quindi concepibile pretendere l'attestazione prima che essa abbia avuto inizio e sia stata autorizzata.

L'articolo 8 precisa la procedura da seguire nel caso di trasferimento dell'attività in altra località: nel silenzio della legge 1940 su tale punto sono sorte difformità di interpretazione e anche di decisioni giurisprudenziali, che è necessario eliminare.

L'articolo 9 riproduce sostanzialmente, con la precisazione di cui al capoverso, l'articolo 7 della precedente legge.

Del tutto nuovo è invece l'articolo 10, che regola l'istituzione di succursali della ditta in porti diversi da quello di iscrizione.

Per l'iscrizione di ditte o società estere provvede l'articolo 11 in conformità di quan-

to attualmente disposto dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 1940.

Notevoli integrazioni sono apportate dall'articolo 12 all'articolo 10 della precedente legge, che si limitava a prevedere le sanzioni disciplinari, senza fare alcuna menzione delle infrazioni per le quali le sanzioni stesse potevano essere comminate: il nuovo articolo non solo colma questa lacuna, ma determina anche in quali casi possa essere inflitta la sanzione più grave, vale a dire la radiazione.

L'articolo 13 fonde insieme gli articoli 11 e 13 della legge del 1940, stabilendo la composizione e le funzioni della commissione centrale.

Gli articoli 14, 15 e 17 sono rispettivamente identici agli articoli 14, 15 e 12 della precedente legge: l'articolo 14 eleva peraltro da tre a quattro anni la durata in carica dei membri delle commissioni locali e di quella centrale.

L'articolo 16 riproduce, con modifiche di carattere prevalentemente formale, l'articolo 8 della precedente legge; di nuova formulazione sono peraltro il secondo e quinto comma, che prevedono il mancato esercizio di ogni attività di raccomandazione per un periodo continuativo di almeno tre anni e, rispettivamente, l'ipotesi che per morte o altra causa vengano a mancare il titolare della ditta o le persone indicate nell'albo.

Dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 18 della vecchia legge, si è fatto cenno all'inizio.

Gli ultimi tre articoli del presente progetto di legge recano le norme di carattere transitorio (articoli 19 e 20) per regolare il passaggio delle ditte e società dai vecchi ai nuovi albi, sulla base del principio che fa salvi i diritti acquisiti, e una norma abrogatrice (articolo 21) della legge 29 aprile 1940, n. 496: si è ritenuto tuttavia opportuno mantenere in vita, non ravvisandosi la necessità di apportarvi modifiche, la più recente legge 15 dicembre 1949, n. 1137, che regola esclusivamente la prestazione della cauzione da parte degli agenti marittimi raccomandatari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolga attività di raccomandatario nei porti, nelle rade e negli altri approdi dello Stato.

La presente legge non si applica alle sedi principali nonché alle sedi secondarie e uffici distaccati con personale proprio delle imprese armatoriali, tranne il caso in cui esse espletino la raccomandazione di navi di altri armatori o di altri vettori.

ART. 2.

Raccomandatario (nella pratica detto « Agente marittimo ») è l'imprenditore autonomo che, per mandato espresso o tacito, a carattere continuativo od occasionale, conferito dall'armatore o dal comandante o dal vettore o da chiunque ne abbia la facoltà, svolga in uno o più porti, in relazione ai quali abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo di cui agli articoli seguenti, le mansioni di raccomandazione, consistenti nell'assistere il comandante nei confronti delle autorità e dei terzi, nel provvedere ai rifornimenti, nel ricevere e riconsegnare merci ed emettere i relativi titoli rappresentativi, nel provvedere all'imbarco e sbarco di passeggeri rilasciando i relativi biglietti di passaggio, e nel compiere ogni attività necessaria per la tutela degli interessi dei mandanti, entro i limiti previsti dal mandato espresso o, in difetto, dalla legge o dagli usi.

Il raccomandatario stabile, in mancanza di limitazioni nel mandato, e il raccomandatario occasionale che ne abbia ricevuto l'incarico specifico, possono altresì acquisire noli, promuovendo e concludendo i contratti di trasporto.

ART. 3.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove abbia sede una Direzione marittima, è istituito un albo dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che svolgono le attività di cui all'articolo precedente in un porto compreso nella circoscrizione della rispettiva Direzione marittima.

ART. 4.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al preceden-

te articolo, è costituita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una Commissione presieduta da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello competente e composta:

a) dal Direttore marittimo o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da tre rappresentanti dei raccomandatori scelti su designazione delle associazioni di categoria;

d) da un rappresentante dell'armamento scelto su designazione delle associazioni di categoria.

Per le deliberazioni che interessino i raccomandatori residenti in compartimenti diversi da quello dove ha sede la commissione, questa ha facoltà di invitare i rappresentanti di tali raccomandatori i quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 5.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'albo;

b) delibera la cancellazione dall'albo qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per la iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza del porto, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'albo;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'albo presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondari marittimi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compresi nella circoscrizione della Direzione marittima competente;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti.

Di ogni decisione della commissione è stata data comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle autorità marittime competenti per territorio.

ART. 6.

Chiunque intende svolgere l'attività di raccomandatario in un porto deve presentare alla commissione di cui all'articolo 4 domanda di iscrizione nell'albo.

Per ottenere l'iscrizione sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) maggiore età;
- 2) buona condotta;
- 3) avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
- 4) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;
- 5) non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento.

Il richiedente deve inoltre dimostrare alla competente commissione di avere svolto per almeno cinque anni specifiche mansioni tecniche di concetto presso un raccomandatario e di possedere capacità e preparazioni appropriate.

Il richiedente deve pure dimostrare di possedere o di essere in grado di disporre entro il termine che sarà fissato dalla commissione, idonei locali, attrezzatura ed organizzazione commerciale adeguati all'attività che intende svolgere.

Il richiedente deve quindi sostenere un esame orale avanti la commissione per provare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo e di quanto strettamente attinente all'esercizio della professione, nonché il possesso di nozioni commerciali della lingua inglese e di altra lingua estera di uso commerciale.

La commissione ha facoltà di esperire ogni indagine che ritenga opportuna a stabilire la idoneità del richiedente.

ART. 7.

Ottenuto il parere favorevole della commissione, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, versare la cauzione di cui alla lettera c) dell'articolo 5 e regolarizzare la iscrizione della ditta presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel caso in cui la commissione abbia fissato un termine per provvedere alla istituzione della sede e della organizzazione, il richiedente dovrà pure dimostrare di avervi provveduto.

Constatata l'ottemperanza di tali adempimenti, la commissione dichiarerà definitiva l'iscrizione nell'albo dei raccomandatari del richiedente.

Il mancato adempimento degli oneri summenzionati entro i termini previsti, è causa di decadenza del diritto all'iscrizione precedentemente riconosciuto dalla commissione.

ART. 8.

Qualora l'iscritto intenda trasferire la propria sede principale o la sede secondaria dal porto di prima iscrizione in altra località, la precedente iscrizione non costituisce titolo per l'iscrizione di diritto nell'albo della nuova residenza, ed il medesimo dovrà presentare domanda di iscrizione alla commissione competente, che terrà conto delle particolari esigenze tecniche del porto in cui si chiede di trasferire l'attività di raccomandatario.

ART. 9.

Quando l'iscrizione nell'albo sia richiesta da una società per azioni od a responsabilità limitata, la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 nonché le formalità di cui al terzo, al quarto e al quinto comma dell'articolo 6 devono riferirsi ad una o più delle persone cui sia conferita la firma sociale e, per le società in accomandita, in nome collettivo o di fatto, ad almeno uno degli accomandatari o dei componenti la società.

Il nome di tali persone deve essere indicato nell'albo, a fianco della società, e qualsiasi variazione deve essere comunicata alla commissione entro quindici giorni per i provvedimenti relativi.

La commissione dovrà esaminare e deliberare sull'idoneità dei nuovi nominativi, secondo le norme dettate dagli articoli precedenti, e in caso di giudizio negativo deliberare la cancellazione dell'impresa di raccomandazione come previsto dall'articolo 5, lettera b).

ART. 10.

Per l'apertura di sedi secondarie in porti diversi da quello di prima iscrizione deve essere presentata alla commissione localmente competente domanda corredata dalla documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6, riguardanti la persona preposta alla sede secondaria.

Si applicano nei riguardi di quest'ultima i comma terzo, quarto e quinto del medesimo articolo 6.

Dell'apertura della sede secondaria è presa nota nell'albo dei raccomandatari del luogo, mediante la iscrizione del nome della persona che vi è preposta, con indicazione della ditta e della sede principale, nonché della sede secondaria nel porto di prima iscrizione, nel caso che la sede principale sia situata altrove.

Per ciascuna sede secondaria deve essere versata apposita cauzione da determinarsi ai sensi della lettera c) dell'articolo 5, dalla commissione localmente competente.

La commissione locale provvede alle sanzioni disciplinari nei riguardi della persona preposta alla sede secondaria.

ART. 11.

L'iscrizione delle imprese individuali o societarie estere nell'albo è subordinata al rilascio del nulla-osta da parte del Ministero dell'interno, nonché alla certificazione da parte della cancelleria del Tribunale della avvenuta iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese.

Qualora la persona indicata dal richiedente ai sensi dell'articolo 9 sia straniera, deve essere presentato, in sostituzione della documentazione indicata al n. 4 dell'articolo 6, un certificato consolare o un certificato della competente autorità vistato dal locale Consolato italiano.

ART. 12.

Il raccomandatario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione e comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

L'iscritto sottoposto a procedimento penale deve essere anche sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) censura pubblica;
- d) sospensione a tempo determinato non superiore a tre mesi;
- e) radiazione dall'albo con incameramento della cauzione.

La radiazione è pronunciata contro il raccomandatario che sia stato condannato per uno dei delitti indicati dall'articolo 6. n. 4.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al presente articolo, tranne quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma, sono comunicate, allorché divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

ART. 13.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale presieduta da un magistrato della Corte di cassazione designato dal primo presidente della Corte stessa, ed è composta:

a) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da tre rappresentanti dei raccomandatari designati dalla rispettiva associazione a base nazionale;

d) da un rappresentante degli armatori, designato dalla rispettiva associazione a base nazionale;

e) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'interessato. Anche le associazioni hanno la facoltà di presentare, entro tale termine, ricorso alla commissione centrale.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 12. Per le deliberazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.

La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

ART. 14.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 4 e 13 sono nominati dei membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 15.

La commissione centrale e le commissioni periferiche deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

ART. 16.

La cessazione dell'esercizio professionale, di cui alla presente legge, accertata dalla commissione, dà luogo alla cancellazione di ufficio dall'albo.

Il mancato esercizio di ogni attività di raccomandazione per un periodo continuativo di almeno tre anni è considerato come cessazione dell'attività e comporta la cancellazione dall'albo.

Il fallimento dell'iscritto determina la radiazione dall'albo. Tuttavia quando il raccomandatario sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione sarà sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Se il fallito abbia concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 della legge sul fallimento, si procederà alla reinscrizione.

Qualora il titolare o le persone indicate nell'albo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 vengano a mancare per morte o per altra causa, la commissione, su richiesta degli aventi diritto da presentarsi entro trenta giorni, può consentire l'esercizio provvisorio della ditta medesima, per un periodo non superiore ad un anno, dopo aver accertato che la situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, eventualmente integrata dai provvedimenti adottati dagli aventi diritto, sia tale da assicurare la possibilità di tale esercizio con sufficienti garanzie per gli interessi dei terzi.

ART. 17.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

ART. 18.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario è affidata al Ministero della marina mercantile.

ART. 19.

Le ditte e le società iscritte negli elenchi formati ai sensi della legge 29 aprile 1940, n. 496, entrano a far parte di diritto nell'albo dei raccomandatari di cui alla presente legge, anche se non abbiano i titoli prescritti dall'articolo 6, purché ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

I soci accomandatari e i componenti delle società in nome collettivo e di fatto iscritti negli elenchi di cui alla legge 1940, n. 496, hanno diritto di ottenere la iscrizione nell'albo a norma del secondo comma dell'articolo 9 indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 6, purché ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare contraria alle norme della presente legge.

Resta tuttavia in vigore la legge 15 dicembre 1949, n. 1137.